Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 6 marzo 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 544ª seduta pubblica per mercoledì 10 marzo 1976, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazione, a norma dell'art. 77 della Costituzione, della presentazione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 30, recante norme in materia di riscossione delle imposte sul reddito (2454).

2. Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie (2455).

(2808)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1975, n. **909.**

Trasferimento di un posto di lettore ordinario dalla facoltà di lettere e filosofia alla facoltà di scienze politiche dell'Università di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909, con il quale è stato assegnato un posto di ruolo di lettore alla cattedra di lingua inglese della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di lettere e filosofia e della facoltà di scienze politiche dell'Università di Catania, rispettivamente adottate in data 27 giugno 1974 e 27 maggio 1974;

Vista la deliberazione del senato accademico della Università di Catania adottata il 30 luglio 1974;

Viste le nuove deliberazioni del consiglio della facoltà di lettere e filosofia e della facoltà di scienze politiche dell'Università di Catania, adottate rispettivamente il 16 aprile 1975 e 9 maggio 1975;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un altro posto di lettore ordinario alla cattedra di lingua inglese della facoltà di scienze politiche dell'Università di Catania, al fine di perequare il rapporto lettori assistenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di lingua inglese della facoltà di scienze politiche dell'Università di Catania del posto di lettore ordinario già assegnato alla cattedra di lingua inglese della facoltà di lettere e filosofia della stessa Università con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909;

Considerato che gli organi accademici dell'Università di Catania hanno espresso il proprio nulla osta al trasferimento del posto in questione non ritenendolo essenziale per le esigenze didattiche e scientifiche della Università, ed in particolare della cattedra di lingua inglese della facoltà di lettere e filosofia;

Ritenuto che il posto di lettore ordinario assegnato alla cattedra di lingua inglese della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania con il decreto del Presidente della Repubblica n. 909 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dalla dott.ssa Maddalena Leonardi Farago e che la stessa ha dichiarato di consentire al proprio trasferimento presso la omonima cattedra della facoltà di scienze politiche della stessa Università;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica del posto di lettore di ruolo della predetta cattedra;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975 il posto di lettore ordinario già assegnato alla cattedra di lingua inglese della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania con il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909, è attribuito alla cattedra omonima della facoltà di scienze politiche della stessa Università.

La dott.ssa Maddalena Leonardi Farago, che occupa il posto in qualità di lettore ordinario, è trasferita, con il proprio consenso, alla cattedra di lingua inglese della facoltà di scienze politiche dell'Università di Catania, a datare dal 1° novembre 1975.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1975, n. **910**.

Modificazione alla ripartizione di alcuni posti di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente in data 18 luglio 1967, n. 761 e 1° aprile 1967, n. 343, con i quali sono stati assegnati rispettivamente un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali e un posto alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica I;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949 ed il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547, con i quali sono stati assegnati due posti di assistente ordinario alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, trasferiti con decreto ministeriale 30 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1972, registro n. 10, foglio n. 66, alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica II della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma;

Viste le deliberazioni della facoltà di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Università degli studi di Parma, rispettivamente adottate in data 3 ottobre 1973 e 12 febbraio 1974, 12 settembre 1974 e 28 ottobre 1974, 27 gennaio 1975 e 26 marzo 1975;

Viste le rinnovate deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Università degli studi di Parma, adottate rispettivamente in data 14 luglio 1975 e 28 agosto 1975;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di operare una ridistribuzione di posti di assistente di ruolo al fine di perequare il rapporto assistenti studenti presso le diverse cattedre della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma;

Ritenuto che tale finalità può essere soddisfatta con la modificazione organica proposta dagli organi accademici dell'Università di Parma;

Ravvisata l'opportunità, nell'interesse pubblico, di disporre le seguenti modificazioni organiche dei posti di assistente di ruolo attribuiti alle cattedre della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma con i provvedimenti sopra citati;

Considerato che i titolari dei posti hanno manifestato il consenso al trasferimento;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975, i posti di assistente ordinario, ricoperti dai relativi titolari, già assegnati alle sottonotate cattedre della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma, sono così ripartiti:

1) il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 761, alla cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali è attribuito alla cattedra di psicologia, con il titolare dott. Carlo De Risio;

2) il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica I è attribuito alla cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi, con il titolare dott. Guglielmo Barboso;

3) i due posti di assistente ordinario già assegnati con decreto ministeriale 30 ottobre 1971 alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica II sono attribuiti alla cattedra di semeiotica medica, con i titolari dottori Almerico Novarini e Innocente Franchini.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1975.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Campidano di Terralba » o « Terralba » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino

« Campidano di Terralba » o « Terralba », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Sardegna;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione per il vino « Campidano di Terralba » o « Terralba » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 giugno 1975, n. 163;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Campidano di Terralba » o « Terralba » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1976.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1976, con la denominazione di origine controllata « Campidano di Terralba » o « Terralba » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti i vitigni facoltativi di cui all'art. 2, purchè non superino nel complesso il 25 % del totale delle viti esistenti e/o altri vitigni ad uve rosse indicati tra i « raccomandati » della provincia interessata, purchè non superino del 15 % il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui ai precedenti comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Campidano di Terralba » o « Terralba » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1975

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1976
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 265

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEL VINO « CAMPIDANO DI TERRALBA » O « TERRALBA »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Campidano di Terralba » o « Terralba » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Campidano di Terralba » o « Terralba » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni Bovale (Bovale sardo e Bovale di Spagna).

E' ammessa la presenza di uve provenienti dai vitigni: Pascale di Cagliari, Greco nero (localmente noto come Gregu nieddu) e Monica presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, sino ad un massimo del 20 per cento.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nell'ambito del territorio amministrativo dei comuni: Arbus, Baressa, Collinas, Gonnosfanadiga, Gonnoscodina, Marrubiu, Masullas, Mogoro, Morgongiori, Pabillonis, Palmas Arborea, Pompu, Sardara, S. Gavino Monreale, S. Giusta, S. Nicolò d'Arcidano, Simala, Siris, Terralba, Uras, Villanovaforru, Guspini, Gonnostramatza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Campidano di Terralba» o «Terralba» devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i territori male esposti e quelli di debole spessore derivati da rocce compatte, da dune attuali, i terreni salsi, quelli derivati da alluvioni recenti interessati dalla falda freatica ed infine i terreni situati oltre i 400 metri sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' in ogni caso da escludere la forma di allevamento ad alberello tradizionale.

E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non deve essere superiore ai 150 q.li di uva. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Campidano di Terralba» o «Terralba» una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Il vino «Campidano di Terralba» o «Terralba» non può essere immesso al consumo prima del 31 marzo successivo alla annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino «Campidano di Terralba» o «Terralba» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno chiaro;
odore: vinoso, intenso;
sapore: asciutto, sapido, pieno, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per la acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve di cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Campidano di Terralba» o «Terralba» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Campidano di Terralba» o «Terralba» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2523)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1975.

Sostituzione del presidente e di due componenti del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 7 marzo 1973, concernente la nomina del presidente e dei componenti il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per il triennio 1° marzo 1973-29 febbraio 1976;

Visto l'art. 91 della legge 18 marzo 1968, n. 313 e l'art. 14 della legge 28 luglio 1971, n. 585;

Considerato che il presidente di sezione della Corte dei conti, dott. Carlo Nicolais, nominato con il citato decreto presidente del comitato anzidetto, è stato collocato a riposo a far tempo dal 16 aprile 1975 e che, pertanto, occorre provvedere alla nomina del nuovo presidente;

Ritenuto, altresì, di dover provvedere alla sostituzione, in seno all'organo collegiale summenzionato, del dott. Enrico Palla che è cessato dall'incarico per compimento del 75° anno di età nonchè del dott. Giuseppe Grimaldi che è deceduto;

Viste le designazioni formulate dalla Corte dei conti con le note n. 1315/9 del 21 marzo 1975, n. 3350/9 e numero 3351/9 del 29 ottobre 1974;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri sulle segnalazioni del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 16 aprile 1975 e fino al 29 febbraio 1976, il presidente di sezione della Corte dei conti, dott. Raffaele Barca, è nominato presidente del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra in sostituzione del dott. Carlo Nicolais.

Art. 2.

Con effetto dalla data del presente decreto e fino al 29 febbraio 1976, il dott. Giuseppe Berliri, referendario della Corte dei conti, ed il dott. Gaetano Enea, consigliere della Corte dei conti, sono nominati membri del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, in sostituzione, rispettivamente, del dott. Enrico Palla e del dott. Giuseppe Grimaldi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1975

LEONE

MORO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1976
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 160

(2707)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1976.

Scioglimento del consiglio comunale di Locri.

Al Presidente della Repubblica

In seno al consiglio comunale di Locri (Reggio Calabria), al quale la legge assegna trenta membri, si veniva a determinare, dopo le elezioni del 15 giugno 1975, la contrapposizione di vari schieramenti minoritari, i cui discordi orientamenti hanno reso impossibile, nonostante i richiami del prefetto, l'elezione del sindaco e della giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'amministrazione.

Il 25 agosto 1975 il consiglio comunale, dopo aver proceduto alla convalida degli eletti, rinviava a data da stabilirsi la seduta per la nomina del sindaco e della giunta.

Con lettera 16 settembre 1975, n. 2132, il prefetto invitava il sindaco a promuovere, a norma dell'art. 124 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, la convocazione del consiglio comunale ai fini della costituzione degli organi di amministrazione dell'ente.

Tale tentativo non aveva, però, esito positivo.

Il prefetto, allora, con decreto 27 settembre 1975, n. 2147/Gab., disponeva una convocazione straordinaria del consiglio comunale, in prima convocazione, per il giorno 6 ottobre 1975 per l'elezione del sindaco e della giunta.

Tale riunione andava deserta per mancanza del numero legale.

Parimenti deserta andava la seduta di seconda convocazione stabilita per il 14 ottobre 1975 su determinazione della giunta municipale.

Tenuto conto del lungo termine trascorso, delle ripetute sedute infruttuose riflettenti argomenti obbligatori ed urgenti, nonchè delle imminenti scadenze dei termini perentori previsti dall'art. 4 della legge n 964 del dicembre 1969 e dei conseguenti effetti repressivi, ai sensi dell'art. 323 del testo unico del 1915, in caso di eventuale mancata adozione del bilancio di previsione il prefetto inviava lettera di formale diffida ai consiglieri a partecipare alla seduta consiliare del 24 ottobre, fissata dalla giunta municipale, ed occorrendo, ad una successiva convocazione da stabilire, con esplicita avvertenza che sarebbe stata iniziata la procedura prevista dall'art. 323 del testo unico del 1915 in caso di mancata elezione del sindaco e della giunta municipale.

Nonostante la diffida regolarmente notificata a tutti i consiglieri sia la seduta del 24 ottobre che quella successiva del 31, disposta dalla giunta municipale e per la quale è stata ripetuta la diffida sono andate deserte per mancanza del *quorum* di legge.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito, nonostante formale diffida, nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, con rapporto in data 5 novembre 1975 ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso.

Successivamente a tale proposta diciassette consiglieri dei trenta assegnati al comune di Locri si sono rivolti al prefetto chiedendo una nuova convocazione del consiglio comunale con all'ordine del giorno la elezione degli organi ordinari d'amministrazione dell'ente.

A seguito di tale istanza il prefetto ha ritenuto opportuno disporre, quale ultimo tentativo, prima di dare corso alla procedura di scioglimento del consiglio comunale una nuova convocazione d'ufficio di quel consesso per i giorni 21 e 23 novembre 1975, con all'ordine del giorno gli adempimenti di che trattasi.

Con detto provvedimento il prefetto ha invitato formalmente il sindaco a richiamare l'attenzione dei singoli consiglieri sulla diffida precedentemente rivolta con lettera 2419 del 15 ottobre 1975.

Mentre la seduta del 21 novembre 1975 è andata deserta, per mancanza del numero legale, nella seduta di seconda convocazione del 23 successivo, dopo l'esito infruttuoso di una prima votazione, il consiglio, pur essendo rimasto con quattordici presenti sui trenta assegnati, e cioè con un *quorum* inferiore a quello previsto dall'art. 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, ha ritenuto di procedere ugualmente all'elezione del sindaco e della giunta.

I relativi atti sono stati annullati dall'organo regionale di controllo, nella riunione del 2 dicembre 1975 in quanto adottati in violazione degli articoli 4 e 5 del testo unico del 1960, n. 570.

Il prefetto, pertanto, con decreto in data 3 dicembre 1975 ha disposto la sospensione del consiglio comunale e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Locri in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 9 gennaio 1976.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Locri (Reggio Calabria) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Francesco Ottanà.

Roma, addì 25 febbraio 1976

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Locri (Reggio Calabria) non ha provveduto alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 9 gennaio 1976;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Locri (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Ottanà è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1976

LEONE

COSSIGA

(2526)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1976.

Scioglimento del consiglio comunale di Atessa.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Atessa (Chieti), al quale la legge assegna venti membri, risultava composto, dopo le elezioni del 15 giugno 1975, da vari gruppi minoritari, singolarmente privi di una decisiva maggioranza, i cui discordi orientamenti hanno reso impossibile, nonostante i richiami del prefetto, l'elezione del sindaco e della giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'amministrazione.

Infatti, nella prima adunanza del 4 luglio 1975 il consiglio comunale provvedeva solo all'esame delle condizioni degli eletti, senza riuscire ad eleggere il sindaco e la giunta, per cui tali

adempimenti, iscritti all'ordine del giorno, venivano differiti ad una nuova adunanza, ai sensi dell'art. 5, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Le successive riunioni del 4 e 14 luglio 1975 riuscivano del pari infruttuose.

Atteso il notevole lasso di tempo intercorso dalla consultazione elettorale il prefetto, con nota 25 settembre 1975, n. 4343/13.1, rivolgeva formale invito al sindaco a voler riconvocare quel consiglio comunale per l'elezione dei predetti organi.

Anche tale tentativo non aveva esito positivo in quanto le conseguenti riunioni del 10 e 13 ottobre successivo, andavano anch'esse deserte per difetto del numero legale richiesto.

Allo scopo di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto, con decreto n. 4687/13.1/Gab., notificato a tutti i consiglieri, disponeva due successive convocazioni di quell'organo per i giorni 25 e 30 ottobre 1975, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per l'elezione del sindaco e della giunta, con l'esplicita diffida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

La disposta convocazione del consiglio comunale non conseguiva alcun esito in quanto le sedute relative andavano deserte.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito, nonostante formale diffida, nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, con rapporto in data 8 novembre 1975, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Atessa (Chieti) in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 12 dicembre 1975.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Atessa (Chieti) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Michelangelo Di Bello.

Roma, addì 25 febbraio 1976

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Atessa (Chieti) non ha provveduto alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 12 dicembre 1975;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Atessa (Chieti) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michelangelo Di Bello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1976

LEONE

COSSIGA

(2525)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1976.

Scioglimento del consiglio comunale di Lendinara.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lendinara (Rovigo), al quale la legge assegna trenta membri, è risultato composto, dopo le elezioni del 15 giugno 1975, da vari gruppi di diversa ispirazione politica, singolarmente privi di una decisiva maggioranza numerica, i cui discordi orientamenti hanno reso impossibile, nonostante formale diffida, l'elezione del sindaco e della giunta municipale, e, conseguentemente, il funzionamento stesso della amministrazione comunale.

La prima adunanza consiliare, all'uopo tenuta il 27 agosto 1975, si concludeva con la sola convalida degli eletti ed il rinvio ad altra riunione per la elezione degli organi comunali.

In seno alla compagine consiliare si determina, quindi, una situazione di perfetto equilibrio di forze contrapposte per cui risultavano infruttuose ben sei sedute tenutesi il 3, 10 e 25 settembre ed il 2, 13 e 20 ottobre 1975.

La crisi, poi, si aggravava ulteriormente per le sintomatiche dimissioni presentate contemporaneamente da tredici consiglieri.

Allo scopo di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto, con decreto 21 ottobre 1975, n. 523/13/12/Gab., notificato a tutti i consiglieri, disponeva due successive convocazioni di quell'organo per i giorni 23 e 24 ottobre 1975, rispettivamente in prima e seconda convocazione, con all'ordine del giorno l'elezione del sindaco e della giunta, con l'esplicita diffida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti in quanto dette riunioni consiliari andavano parimenti deserte.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito, nonostante formale diffida, nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, con rapporto in data 28 ottobre 1975, n. 534/13.4/Gab., ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Lendinara (Rovigo) in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 28 novembre 1975.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lendinara (Rovigo) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella personale del dott. Pietro Ronsisvalle.

Roma, addì 25 febbraio 1976

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Lendinara (Rovigo) non ha provveduto all'elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 28 novembre 1975;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lendinara (Rovigo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pietro Ronsisvalle è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1976

LEONE

COSSIGA

(2524)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 agosto 1975.

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che hanno colpito nei giorni 30 e 31 dicembre 1974 alcuni comuni della provincia di Rieti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che hanno colpito i comuni di Amatrice, Antrodoco, Borgorose, Borgovelino, Cantalice, Cantalupo, Cittaducale, Fiamignano, Longone Sabino, Montebuono, Pescorocchiano, Petrella Salto, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Rieti, Rivodutri della provincia di Rieti nei giorni 30 e 31 dicembre 1974 sono state di eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che hanno colpito i comuni di Amatrice, Antrodoco, Borgorose, Borgovelino, Cantalice, Cantalupo, Cittaducale, Fiamignano, Longone Sabino, Montebuono, Pescorocchiano, Petrella Salto, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Rieti, Rivodutri della provincia di Rieti nei giorni 30 e 31 dicembre 1974.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1975

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1976
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 343

(2560)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 agosto 1975.

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che hanno colpito nei giorni 30 e 31 dicembre 1974 alcuni comuni della provincia di Frosinone.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che hanno colpito i comuni di Acuto, Alatri, Alvito, Anagni, Arce, Aquino, Arpino, Atina, Broccostella, Casalvieri, Cassino, Castelliri, Castrocielo, Cervaro, Colfelice, Ferentino, Frosinone, Fiuggi, Guarcino, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Paliano, Patrica, Pescosolido, Picinisco, Piedimonte San Germano, Posta Fibreno, Rocca d'Arce, Roccasecca, San Vittore nel Lazio, Sora, Torrice, Veroli, Vicalvi e Villa Santa Lucia della provincia di Frosinone nei giorni 30 e 31 dicembre 1974 sono state di eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che hanno colpito nei giorni 30 e 31 dicembre 1974 i seguenti comuni della provincia di Frosinone: Acuto, Alatri, Alvito, Anagni, Arce, Aquino, Arpino, Atina, Broccostella, Casalvieri, Cassino, Castelliri, Castrocielo, Cervaro, Colfelice, Ferentino, Frosinone, Fiuggi, Guarcino, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Paliano, Patrica, Pescosolido, Picinisco, Piedimonte San Germano, Posta Fibreno, Rocca d'Arce, Roccasecca, San Vittore nel Lazio, Sora, Torrice, Veroli, Vicalvi e Villa Santa Lucia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1975

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1976
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 345

(2561)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 agosto 1975.

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che hanno colpito nei giorni 30 e 31 dicembre 1974 alcuni comuni della provincia di Benevento.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che hanno colpito i Comuni di Airola, Amorosi, Benevento, Cusano Mutri, Dugenta, Frasso Telesino, Montesarchio, Paduli, Ponte, Puglianello, S. Lorenzello, S. Martino Sannita, S. Salvatore Telesino, Solopaca e Telese della provincia di Benevento nei giorni 30 e 31 dicembre 1974 sono state di eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che hanno colpito nei giorni 30 e 31 dicembre 1974 i seguenti comuni della provincia di Benevento: Airola, Amorosi, Benevento, Cusano Mutri, Dugenta, Frasso Telesino, Montesarchio, Paduli, Ponte, Puglianello, S. Lorenzello, S. Martino Sannita, S. Salvatore Telesino, Solopaca, Telese.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1975

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1976
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 344

(2562)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Proroga a quarantadue mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ape elettrochimica S.p.a. del Gruppo Montedison, stabilimento di Vado Ligure.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta APE Elettrochimica S.p.a. del Gruppo Montedison, stabilimento di Vado Ligure (Savona) con effetto dal 26 luglio 1972;

Visti i decreti ministeriali 13 febbraio 1973, 5 maggio 1973, 31 luglio 1973, 12 novembre 1973; 30 gennaio 1974, 15 maggio 1974, 5 settembre 1974, 5 dicembre 1974, 2 aprile 1975 e 30 maggio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta APE Elettrochimica S.p.a. del gruppo Montedison, stabilimento di Vado Ligure (Savona), è prolungata di altri sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: TOROS

(2573)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Dreher, in Venezia, stabilimenti di Torino e Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Dreher, con sede legale in Venezia, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Trieste sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, mentre alcuni lavoratori anziani dipendenti dallo stabilimento di Torino sono stati licenziati;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale e dell'assegno di prepensionamento in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Torino e Trieste;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Dreher, con sede legale in Venezia, stabilimenti di Torino e Trieste.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 31 gennaio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2564)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore mobilifici operanti in provincia di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, modificata dalla legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che nelle aziende industriali del settore mobilifici operanti in provincia di Pistoia si è determinata una situazione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore mobilifici operanti in provincia di Pistoia ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° febbraio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2568)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Stabilimenti di Brandizzo, in Brandizzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Stabilimenti di Brandizzo con sede in Brandizzo (Torino), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Stabilimenti di Brandizzo con sede in Brandizzo (Torino).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 giugno 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2567)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Bru-Ve-Ma, in Susegana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Bru-Ve-Ma di Susegana (Treviso), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Bru-Ve-Ma di Susegana (Treviso).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 9 settembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2566)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1976.

Riconoscimento del carattere sostitutivo alle attività industriali delle società Lendi-Fibre S.p.a. e Lendi-Lino S.p.a., in Lendinara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Viste le domande delle ditte Lendi-Fibre S.p.a. e Lendi-Lino S.p.a., di Lendinara (Rovigo), per il riconoscimento del carattere sostitutivo delle proprie attività industriali ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori licenziati dalla ditta Jutificio & canapificio di Lendinara S.p.a.;

Considerato che le società predette sono state costituite per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Rovigo;

Decreta:

E' riconosciuta in provincia di Rovigo carattere sostitutivo alle attività industriali delle società per azioni Lendi-Fibre e Lendi-Lino promosse dalla GEPI.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2376)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « V Salone internazionale bottoni, materie prime, macchine e affini - Siba », in Piacenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « V Salone internazionale bot-

toni, materie prime, macchine e affini - Siba », che avrà luogo a Piacenza dal 20 al 24 maggio 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 febbraio 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(2178)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1976.

Autorizzazione alla società « Control-Consult - Società fiduciaria e di revisione - Società per azioni », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla « Control-Consult - Società fiduciaria e di revisione - Società per azioni », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Control-Consult - Società fiduciaria e di revisione - Società per azioni », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(2203)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1976.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Pejo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36; contenente norme relative ai trasferimenti all'E.N.E.L. delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'E.N.E.L.;

Vista la domanda in data 10 dicembre 1964, con la quale il comune di Pejo (Trento) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio delle attività elettriche esercitate a mezzo della impresa elettrica comunale, giusta delibera consiliare n. 32 del 26 novembre 1964;

Vista la delibera n. 16 del 13 maggio 1975, con la quale il consiglio comunale di Pejo (Trento) ha revocato la citata delibera n. 32 del 26 novembre 1964 e chiesto il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica comunale;

Vista l'istanza in data 24 maggio 1975, con la quale il sindaco del comune di Pejo (Trento), in esecuzione della delibera sopraindicata, ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza, copia della delibera predetta;

Considerato che la revoca della domanda di concessione comporta il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica comunale;

Vista la nota n. 2456 del 24 settembre 1975, con la quale l'E.N.E.L. ha espresso avviso favorevole alla nazionalizzazione dell'impresa elettrica del comune di Pejo (Trento);

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Pejo (Trento) rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Azienda elettrica comunale » del comune di Pejo (Trento) è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica, con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla « Azienda elettrica comunale » del comune di Pejo (Trento) dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2529)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.I.V. Duraflex, in Rovereto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. S.I.V. Duraflex di Rovereto (Trento), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.V. Duraflex di Rovereto (Trento).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 25 agosto 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2565)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1976.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende della industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 maggio 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica generale dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria;

Visti i decreti ministeriali 7 luglio 1973, 14 dicembre 1973, 16 febbraio 1974, 14 giugno 1974, 25 settembre 1974, 9 gennaio 1975, 12 aprile 1975 e 2 ottobre 1975 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti in provincia di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 maggio 1971 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti in provincia di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 27 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(2570)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1976.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende del settore mobilifici, operanti in provincia di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione;

Visto il decreto interministeriale 21 gennaio 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore mobilifici, operanti in provincia di Pistoia, con effetto dal 1° febbraio 1975;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di 180 giorni del trat-

tamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che permane nella provincia la crisi economica di cui al summenzionato decreto interministeriale;

Vista la proposta favorevole dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore mobilifici, operanti in provincia di Pistoia, il periodo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Roma, addì 27 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(2569)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1976.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende della industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione;

Visto il decreto interministeriale 15 maggio 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica generale dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria;

Visti i decreti ministeriali 7 luglio 1973, 14 dicembre 1973, 16 febbraio 1974, 14 giugno 1974, 25 settembre 1974, 9 gennaio 1975, 12 aprile 1975, 2 ottobre 1975 e 27 febbraio 1976 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti in provincia di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 maggio 1971 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti in provincia di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 28 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(2571)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1976.

Varianti alle norme tariffarie e alle condizioni di polizza previste all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1975 per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visti i decreti ministeriali 9 giugno 1971 e 19 maggio 1975, con i quali sono state approvate le norme tariffarie e condizioni generali di polizza;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1975, con il quale sono state stabilite per l'anno 1976 le tariffe per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ed in particolare l'art. 5 con il quale si prevede di stabilire con separato decreto ministeriale le necessarie varianti alle norme tariffarie e alle condizioni generali di polizza;

Viste le domande presentate dalle imprese assicuratrici di cui all'elenco allegato al presente decreto, intese ad ottenere l'approvazione di varianti alle norme tariffarie ed alle condizioni di polizza relative alla assicurazione di responsabilità civile dei veicoli a motore;

Considerato che tali modifiche non possono essere integralmente approvate, in quanto, a seguito dell'esame condotto e dei rilievi formulati dalla commissione di studio nominata con decreto ministeriale 10 ottobre 1975, tali varianti non sono state tutte riconosciute idonee a garantire il regolare funzionamento dell'assicurazione in conformità delle disposizioni di legge, specie nella prima applicazione delle nuove tariffe personalizzate, stabilite con il decreto ministeriale 30 dicembre 1975;

Considerato che con telegramma n. 810941 in data 4 febbraio 1976 sono state indicate alle imprese, ai sensi dell'art. 23 del citato regolamento di esecuzione alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, le modificazioni da apportare alle varianti proposte, necessarie per poter far luogo alla loro approvazione;

Considerato che le imprese hanno solo in parte recepito, con telescritto in data 9 febbraio 1975, le indicazioni contenute nel citato telegramma ministeriale;

Ritenuto che il mancato integrale recepimento delle predette indicazioni ministeriali inciderebbe sui fondamentali principi della assicurazione di responsabilità e quindi sul regolare funzionamento dell'assicurazione stessa, in quanto che la personalizzazione del rischio postula un differente trattamento tariffario in caso di sinistro solo in relazione all'accertamento di responsabilità dell'assicurato;

Considerato inoltre che per entrambe le formule di personalizzazione a sconto anticipato con reintegro di premio in caso di sinistro e bonus-malus appare utile

prevedere per l'assicurato responsabile la facoltà, al fine di attenuare le conseguenze pregiudizievoli derivantigli dalla penalizzazione, di rimborsare gli importi liquidati dall'impresa per sinistri da lui causati;

Viste le domande presentate dalla società « Le assicurazioni d'Italia » e dalla « Banca nazionale delle comunicazioni », entrambe con sede in Roma, che hanno interamente recepito le indicazioni ministeriali di cui al telegramma sopracitato ed hanno altresì formulato proposte di limiti temporali per la liquidazione dei danni;

Ritenuto che non appare possibile accogliere le richieste della compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna, in merito alla formulazione delle norme tariffarie sconto anticipato e bonus-malus per le motivazioni già esposte, mentre si possono accogliere le proposte riguardanti i limiti temporali per la liquidazione dei risarcimenti, estese anche a taluni casi di danni a persone e la clausola concernente la valutazione peritale del danno;

Considerato che, ai fini di una più sollecita liquidazione dei danni, appare opportuno consentire alle imprese che prevedono nelle condizioni di polizza un termine massimo entro il quale procedere alla offerta di liquidazione e, in caso di accettazione da parte del danneggiato, al pagamento, una parziale modifica alla disciplina prevista dal presente decreto per l'applicazione delle formule sconto anticipato a bonus-malus;

Ritenuto che la norma contenuta nell'art. 2 del decreto ministeriale 30 dicembre 1975 circa la rinuncia da parte dell'assicuratore del diritto previsto all'articolo 1915, secondo comma codice civile, non risulta più necessaria a seguito delle modifiche introdotte col presente decreto alle norme tariffarie e condizioni di polizza relative alle clausole bonus-malus e sconto anticipato che subordinano le penalizzazioni all'effettivo pagamento del danno o alla appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno stesso da parte delle imprese assicuratrici;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, le varianti alle norme tariffarie e alle condizioni di polizza per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore di cui ai decreti ministeriali 9 giugno 1971 e 19 maggio 1975, presentate dalle imprese indicate nell'elenco allegato, salvo quanto disposto dai successivi articoli. Le suddette varianti sono approvate secondo i testi depositati da ciascuna impresa presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato debitamente autenticati.

Art. 2.

Per le società comprese nell'elenco allegato, escluse le società « Le assicurazioni d'Italia » e la « Banca nazionale delle comunicazioni », sono stabilite le seguenti condizioni di polizza relative alle tariffe sconto anticipato con integrazione di premio in caso di sinistro, e bonus-malus, che le imprese sono tenute ad applicare in luogo delle corrispondenti condizioni da esse presentate, nonché di quelle già stabilite con il decreto ministeriale 30 dicembre 1975.

A) CONDIZIONE DI POLIZZA DA VALERE PER LA TARIFFA SCONTO ANTICIPATO CON INTEGRAZIONE DI PREMIO IN CASO DI SINISTRO.

La presente assicurazione è stipulata nella forma a sconto anticipato con integrazione di premio in caso di sinistro.

Il contraente si impegna a versare all'impresa la quota integrativa di premio, nell'ammontare precisato in polizza, entro dieci giorni dalla comunicazione da parte dell'impresa dell'avvenuto pagamento, anche parziale del danno, nel caso di sinistro con danni a cose, o dalla comunicazione da parte della stessa impresa dell'avvenuto pagamento o dell'avvenuta appostazione a riserva del presumibile importo del danno nel caso di sinistro con danni a persona. La quota integrativa è dovuta una sola volta per ogni annualità assicurativa, con riferimento all'annualità di avvenimento del sinistro e sulla base del premio pagato per detta annualità.

Se la polizza è stipulata con rateo inferiore all'anno che si aggiunge ad una intera annualità oppure è stipulata per durata inferiore all'anno, in caso di sinistro che si verifichi in tali periodi inferiori all'anno, il contraente si impegna a versare all'impresa la quota di premio integrativa in misura proporzionale al rateo o, rispettivamente, al premio della polizza temporanea, quota che non potrà, comunque, essere inferiore ad un quarto di quella integrativa annua.

Qualora il contratto già colpito — nell'annualità in corso — da sinistro venga modificato o sostituito per mutamenti di rischio, anche se implicanti variazioni di premio, non si fa luogo, in caso di ulteriori sinistri, ad altre integrazioni di premio, ferma l'originaria scadenza del contratto modificato o sostituito. Qualora il primo sinistro si verifichi nel periodo intercorrente tra la data di modificazione o sostituzione e la data di scadenza, il reintegro è commisurato al premio di una intera annualità quale risulta dopo la intervenuta modificazione.

Ove il sinistro portato a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, l'impresa è tenuta, entro dieci giorni, alla restituzione dell'integrazione di premio incassata, a condizione che a tale momento il rapporto assicurativo risulti ancora in essere con il contraente originario.

Nel caso si faccia luogo alla restituzione di cui al precedente comma, l'impegno di corrispondere l'integrazione di premio resta fermo per altro sinistro che si verifichi successivamente nella stessa annualità.

L'integrazione di premio dovrà essere ugualmente corrisposta qualora, per qualsiasi motivo, venga riaperto il sinistro che, in un primo tempo era stato considerato senza seguito, a meno che non si sia verificata l'ipotesi di cui al comma precedente e a condizione che il rapporto assicurativo risulti ancora in essere con il contraente originario.

E' data facoltà al contraente di evitare il pagamento dell'integrazione di premio offrendo all'impresa all'atto della richiesta dell'integrazione stessa il rimborso delle somme liquidate per il sinistro.

B) CONDIZIONE DI POLIZZA DA VALERE PER LA TARIFFA BONUS-MALUS.

La presente assicurazione è stipulata nella forma bonus-malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistro nei « periodi di osservazione » quali definiti dall'art. 7 delle condizioni generali di assicurazione, e che si articola in nove classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la tabella che segue:

Classe di merito		Aliquote di bonus (—) o di malus (+)
1	BONUS	— 45 %
2		— 36 %
3		— 26 %
4		— 14 %
5		=
6	MALUS	+ 17 %
7		+ 36 %
8		+ 58 %
9		+ 83 %

I contratti stipulati o rinnovati nel corso dell'anno 1976 sono immessi nella classe 3ª della suindicata tabella. All'atto del primo rinnovo il contratto resterà attribuito alla stessa classe 3ª qualora nel corso del primo periodo di osservazione l'impresa non abbia effettuato alcun pagamento per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo.

In caso contrario il contratto sarà assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive sottoriportata. Lo stesso criterio varrà per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni alla persona l'impresa proceda alla appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno. L'impresa stessa, qualora il sinistro già riservato sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il contraente originario, ha l'obbligo di assegnare il contratto all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dello esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.

I sinistri avvenuti nel periodo di osservazione che non siano seguiti nello stesso periodo da pagamento, o, se si tratta di sinistri con danni alle persone, da appostazione di una riserva, saranno presi in considerazione all'atto della determinazione del premio relativo all'annualità assicurativa successiva al periodo di osservazione nel corso del quale saranno stati pagati o riservati.

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE

Classe di merito	Classe di collocazione per il periodo annuo successivo in base ai sinistri "osservati"				
	0 sinistri	1 sinistri	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	2	3	4	5
2	1	3	4	5	6
3	2	4	5	6	7
4	3	5	6	7	8
5	4	6	7	8	9
6	5	7	8	9	9
7	5	7	8	9	9
8	6	8	9	9	9
9	7	8	9	9	9

E' data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla sopraripòrtata tabella, offrendo all'impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.

In caso di sostituzione del contratto deve essere mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del contraente. Ciò vale anche nel caso di sostituzione del contratto conseguente alla sostituzione del veicolo con un altro.

Art. 3.

A parziale modifica di quanto stabilito dall'art. 2, lettera *B*), le imprese potranno applicare per i contratti con formula bonus-malus, clausole che prevedano la possibilità di procedere all'atto del primo rinnovo allo spostamento della classe di assegnazione del contratto in relazione ai sinistri anche se con soli danni a cose, avvenuti nel periodo di osservazione antecedente per i quali sia stata appostata una riserva a condizione che nei contratti sia inserita anche la seguente clausola:

SINISTRI CON SOLI DANNI A COSE: OFFERTA DELL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

« Per i sinistri con soli danni a cose, l'impresa, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento contenente l'indicazione dei dati di identificazione del veicolo, delle modalità del sinistro, dei danni verificatisi e dei relativi elementi di valutazione, nonchè dell'ora e del luogo nei quali le cose da riparare sono disponibili per le constatazioni del caso, comunicherà al danneggiato la somma che offre per il danno, ovvero preciserà i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.

Se il danneggiato avrà dichiarato di accettare la somma offertagli, l'impresa ne effettuerà il pagamento entro quindici giorni dalla ricezione di tale comunicazione.

Se il danneggiato avrà dichiarato di non accettare la somma offertagli, l'impresa, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, corrisponderà egualmente al danneggiato tale somma, il cui importo sarà comunque imputato nella liquidazione definitiva del danno. L'impresa corrisponderà egualmente e con le stesse modalità ed effetti la somma offerta qualora il danneggiato decorsi trenta giorni dalla comunicazione dell'offerta stessa non abbia fatto pervenire all'impresa alcuna risposta ».

Art. 4.

A parziale modifica di quanto stabilito dall'art. 2, lettera *A*), le imprese potranno applicare per i contratti con formula sconto anticipato con reintegro di premio in caso di sinistro, clausole che prevedano per i sinistri con soli danni a cose la possibilità di esigere l'integrazione di premio nelle stesse condizioni stabilite per il caso di sinistri con danni a persone purchè risulti inserita in polizza la clausola di cui all'articolo precedente concernente la liquidazione di sinistri per soli danni a cose.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in caso di sinistri per i quali intervenga un riconoscimento di responsabilità dell'assicurato.

Art. 5.

Le norme tariffarie relative alle tariffe sconto anticipato con integrazione di premio in caso di sinistro o bonus-malus presentate dalle imprese di cui all'unito elenco escluse la società « Le assicurazioni d'Italia » e la « Banca nazionale delle comunicazioni », sono modificate conformemente al testo delle condizioni di polizza di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.

Art. 6.

Sono approvate le condizioni di polizza e le norme tariffarie conformi a quelle di cui agli articoli 2 e 5 nonchè la clausola relativa alla procedura di liquidazione dei sinistri con danni a cose secondo le modalità previste dall'art. 3 presentate dalla società « Le assicurazioni d'Italia » e dalla « Banca nazionale delle comunicazioni ». Sono altresì approvate per la compagnia assicuratrice Unipol, secondo i testi dalla stessa depositati, la corrispondente clausola di procedura di liquidazione dei sinistri comprensiva, sotto determinate condizioni, anche della liquidazione di danni alle persone, e la clausola della valutazione peritale, entrambe da inserire nelle condizioni generali di polizza.

Art. 7.

L'art. 2 del decreto ministeriale 30 dicembre 1975 è soppresso.

Art. 8.

Il presente decreto si applica alle imprese di assicurazione di cui all'allegato elenco e, per gli articoli da 1 a 6, ai contratti da dette imprese stipulati o rinnovati in attuazione del decreto ministeriale 30 dicembre 1975.

Il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

ELENCO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE 3 MARZO 1976

Denominazione	Sede legale
1. Abeille (L') Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a.	Milano
2. Agricoltura assicurazioni S.p.a.	Milano
3. Alleanza Securitas Esperia S.p.a. di assicurazioni	Roma
4. Alpi assicurazioni S.p.a.	Milano
5. Apal - Società di mutua assicurazione	Roma
6. Ascoroma - Società mutua assicuratrice comunale romana	Roma
7. Assicarlotta S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni e di riassicurazioni	Roma
8. Assicuratrice Edile - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Milano
9. Assicuratrice Italiana (L') S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni	Milano
10. Assicurazioni d'Italia (Le) S.p.a.	Roma
11. Assicurazioni generali S.p.a.	Roma
12. Ausonia S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni	Milano
13. Banca nazionale delle comunicazioni	Roma
14. Bussola (La) Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a.	Roma
15. Cassa generale di assicurazioni S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni	Milano
16. Centrale - Compagnia di assicurazioni S.p.a.	Roma
17. Columbia - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Roma
18. Comitas - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a.	Genova
19 Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni	Bologna
20. Compagnia di assicurazioni di Milano S.p.a.	Milano
21 Compagnia di Firenze assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Firenze
22 Compagnia di Genova assicurazioni S.p.a.	Milano
23 Compagnia di Varese di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Varese
24 Compagnia europea di previdenza S.p.a.	Roma
25 Compagnia italiana di sicurtà S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni	Genova
26. Compagnia Mercury di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Bologna
27 Compagnia meridionale di assicurazioni S.p.a.	Napoli
28. Compagnie riunite di assicurazione « C.R.A. » S.p.a.	Torino
29. Compagnia Sile assicurazioni S.p.a.	Treviso
30. Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni S.p.a.	Roma
31. Concordia (La) S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni	Roma
32. Cosida S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni	Napoli
33. Danubio S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni generali	Roma
34. Duomo (Il) S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni	Milano
35. Edera (L') Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a.	Roma
36. Etrusca S.p.a. di assicurazioni generali	Pisa
37. Euro-Lloyd assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Milano
38. F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori S.p.a.	Roma
39. Fenice (La) Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a.	Roma
40. Fiduciaria (La) - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Bologna
41 Firs italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Roma
42. Fondiaria incendio (La) - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a.	Firenze
43. Friuli-Venezia Giulia assicurazioni « La Carnica » S.p.a.	Udine
44. Giove - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Roma
45. Globo - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Roma

Denominazione	Sede legale
46. Intercontinentale assicurazioni S.p.a.	Roma
47. Intereuropea - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni	Roma
48. Istituto italiano di previdenza S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni	Milano
49. Italia assicurazioni S.p.a.	Genova
50. Italiana incendio e rischi diversi S.p.a.	Milano
51. Italica (L') S.p.a di assicurazioni e riassicurazioni	Milano
52. Itas - Istituto Trentino-Alto Adige - Società mutua	Trento
53. Latina renana assicurazioni S.p.a.	Bologna
54. Lavoro e sicurtà S.p.a. assicurazioni e riassicurazioni	Milano
55. Levante - Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Genova
56. Liguria - Società di assicurazioni S.p.a.	Genova
57. Lloyd adriatico di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Trieste
58. Lloyd centauro italiana assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Napoli
59. Lloyd europeo di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Roma
60. Lloyd internazionale - Compagnia di assicurazioni S.p.a.	Roma
61. Lloyd italico & L'Ancora - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Genova
62. Maeci - Società mutua di assicurazioni e riassicurazioni	Milano
63. Mediolanum assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Milano
64. Meie assicuratrice - Società mutua di assicurazioni esercenti imprese elettriche	Milano
65. Milano assicurazioni autoveicoli S.p.a.	Milano
66. Minerva (La) S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni	Roma
67. Nationale (La) - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Roma
68. Nationale Suisse - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Milano
69. Norditalia assicurazioni - Compagnia di assicurazioni S.p.a.	Milano
70. Pace (La) assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Milano
71. Padana assicurazioni - Società di mutua assicurazione	Milano
72. Palatina assicurazioni S.p.a.	Roma
73. Pan-Ass - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Orvieto
74. Peninsulare (La) - Compagnia generale di assicurazioni S.p.a.	Milano
75. Piemontese (La) - Società mutua di assicurazioni	Torino
76. Potenza (La) - Società mutua di assicurazione	Roma
77. Preservatrice assicurazioni S.p.a.	Roma
78. Previdente (La) - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a.	Milano
79. Previdenza e sicurtà - Mutua di assicurazione e riassicurazione	Milano
80. Riunione adriatica di sicurtà S.p.a.	Milano
81. S.A.E.R. - Società sarda di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Cagliari
82. Sai - Società assicuratrice industriale S.p.a.	Torino
83 Salda di assicurazioni S.p.a.	Torino
84. San Giorgio assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Roma
85. Sanremo - Società mutua di assicurazioni e riassicurazioni	Roma
86. Sapa - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Milano
87. S.A.R.A. - Società assicurazioni rischi automobilistici S.p.a.	Roma
88. Savoia S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni	Milano
89. Sear - Società europea assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Genova
90. Secura assipopolare (La) - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Roma
91. Siarca assicurazioni S.p.a.	Milano
92. Sicurtà 1879 (La) S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni	Segrate (MI)
93. S.I.D.A. - Società italiana di assicurazioni S.p.a.	Roma
94. Società cattolica di assicurazione cooperativa a responsabilità limitata	Verona
95. Società navale di assicurazioni S.p.a.	Ferrara
96. Società reale mutua di assicurazioni	Torino
97. Toro assicurazioni S.p.a.	Torino
98. Trans-Atlantica - Società italiana per azioni di assicurazioni e riassicurazioni	Napoli
99. Trieste e Venezia assicurazioni S.p.a.	Trieste
100. Unica - Unione italiana centri assicurativi S.p.a.	Lecce
101. Unione euro-americana di assicurazioni S.p.a.	Roma
102. Unione subalpina di assicurazioni S.p.a.	Roma
103. Universo assicurazioni S.p.a.	Bologna
104. Valpiave assicuratrice - Società mutua di assicurazione	Belluno
105. Veneta assicurazioni S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni	Padova
106. Vittoria assicurazioni S.p.a.	Milano
107. Winterthur - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni S.p.a.	Milano

Rappresentanze generali per l'Italia di imprese estere

Denominazione	Sede legale
108. Allianz - Compagnia di assicurazioni	Milano
109. Alpina - Compagnia di assicurazione S.A.	Milano
110. Assurances generales de France - I.A.R.T.	Roma
111. Assurances nationale I.A.R.D. (Les)	Roma
112. Commercial union assurance company limited	Milano
113. Federale (La) - Compagnia anonima di assicurazioni	Milano
114. Helvetia - Compagnia svizzera di assicurazioni contro l'incendio	Milano
115. Mannheim (La) - Compagnia di assicurazioni generali	Roma
116. New Hampshire insurance company	Roma
117. Nordstern - Compagnia di assicurazioni generali S.p.a.	Milano
118. Northern (The) - Assurance company limited	Milano
119. Norwick union - Fire insurance society limited	Milano
120. Prudential (The) - Assurance company limited	Milano
121. Raffeisen und volksbanken versicherung S.p.a.	Milano
122. Reliance insurance company	Roma
123. Rhone mediterranée - Compagnia francese di assicurazioni e riassicurazioni S.A.	Genova
124. Royale belge vie - Accidents società anonima di assicurazioni	Roma
125. Seven provinces (The) - Insurance company	Genova
126. Sun insurance office limited	Genova
127. Svizzera (La) - Società anonima di assicurazioni generali	Genova
128. Union assurances de Paris I.A.R.D. (L')	Genova
129. Zurigo - Compagnia di assicurazioni	Milano

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2168)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo relativo alle norme tecniche di selezione e al regolamento mostre del libro genealogico della razza pezzata rossa friulana.

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1976, è stato approvato il nuovo testo relativo alle norme tecniche di selezione e al regolamento mostre del libro genealogico della razza pezzata rossa friulana.

(2381)

Approvazione delle norme tecniche emanate dalla commissione tecnica centrale del libro genealogico della specie cunicola.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1976, sono state approvate le norme tecniche concernenti lo standard delle razze cunicole e i requisiti che disciplinano la iscrizione dei riproduttori al libro genealogico della specie cunicola, ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale 18 novembre 1972.

(2382)

Divieto di detenzione di maschi equini interi non approvati quali riproduttori in provincia di L'Aquila

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1976, ai sensi dell'art. 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 127, viene fatto divieto a chiunque di detenere a qualsiasi titolo, in provincia di L'Aquila, maschi equini interi di età superiore a trenta mesi che non abbiano ottenuto l'approvazione per essere adibiti quali riproduttori in stazioni di fecondazione pubbliche e private.

(2383)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di tecnologia degli elementi costruttivi per l'edilizia industrializzata presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di tecnologia degli elementi costruttivi per l'edilizia industrializzata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2537)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli (cattedra di clinica ostetrica e ginecologica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'articolo 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di clinica ostetrica e ginecologica), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2538)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1976, registro n. 5 Finanze, foglio n. 371, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 19 aprile 1971 da Morelli Orlandino diurnista di terza categoria, avverso il provvedimento 25 febbraio 1971, n. P3/4756, con il quale venne respinta l'istanza del predetto diretta ad ottenere l'inquadramento nel ruolo organico della carriera esecutiva ai sensi dell'art. 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

(2267)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1976, registro n. 1 Turismo, foglio n. 192, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato il 21 marzo 1972 dai signori Dino e Francesco Cerlini, avverso la deliberazione del 19 ottobre 1971 del presidente dell'Ente nazionale italiano per il turismo - E.N.I.T. e della deliberazione consiliare di ratifica 27 ottobre 1971.

(2266)

MINISTERO DEL TESORO

Sesta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1970/1980, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 31 dicembre 1969.

Si rende noto che il giorno 3 aprile 1976, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle centocinque serie non ancora estratte degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1970/1980, emessi per il fondo speciale per la ricerca applicata, in base al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 31 dicembre 1969.

Successivamente il giorno 5, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla sesta estrazione di ventuno serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1976.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2536)

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 2

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 49 Mod. 241 D.P. — Data: 14 maggio 1962. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Cremona — Intestazione: Gaboardi Ambrogio, nato a Cingia de' Botti (Cremona) il 25 novembre 1904. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 7. — Capitale L. 195.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(1571)

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1975

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1975 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1975 — Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1974		29.586		
Gestione di bilancio				
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti — competenza	21.078.597			
— residui	1.175.903			
Totale		22.254.500		
Accensione di prestiti — competenza	6.556.357			
— residui	105			
Totale		6.556.462		
Spese correnti — competenza			19.889.016	
— residui			3.313.528	
Totale				23.202.544
Spese in conto capitale — competenza			3.961.082	
— residui			1.823.572	
Totale				5.784.654
Rimborso di prestiti — competenza			1.666.772	
— residui			9.505	
Totale				1.676.277
Gestione di tesoreria				
In conto debiti di tesoreria:				
Debito fluttuante	44.945.182		38.631.525	
Conti correnti	87.319.676		83.935.184	
Incassi da regolare	50.716.625		49.894.938	
Altre gestioni	28.401.778		26.900.299	
Totale		211.383.261		199.361.946
In conto crediti di tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	729.514		878.433	
Pagamenti da regolare	1.416.906		2.663.827	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	5.557.244		6.305.778	
Altri crediti	59.986.025		67.986.267	
Totale		67.689.689		77.834.305
Totale complessivo		307.913.498		307.859.726
Fondo di cassa al 31 dicembre 1975		—		53.772
Totale a pareggio		307.913.498		307.913.498

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1975 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		53.772	
Crediti di tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	149.744		
Pagamenti da regolare	2.848.432		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	3.485.141		
Altri crediti	14.357.993		
Totale crediti		20.841.310	
In complesso			20.895.082
Debiti di tesoreria			
Debito fluttuante	28.028.680		
Conti correnti	10.267.457		
Incassi da regolare	1.168.080		
Altre gestioni	2.720.284		
Totale debiti			42.184.501
Situazione del Tesoro (passività)			21.289.419

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 dicembre 1975 L. 323.318 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: VENTRIGLIA

(2705)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

Situazione al 31 dicembre 1975

ATTIVO			
Oro	L.		1.804.287.663.615
Cassa	»		255.107.399.615
Portafoglio su piazze italiane:			
— *risconto* alle aziende di credito	L.	12.579.257.724	
— sconto buoni tesoro e cedole	»	—	
			12.579.257.724
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	711.139.357.865	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»	53.422.500.000	
— a scadenza fissa	»	4.451.360.000	
			769.013.217.865
Prorogati pagamenti presso le stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta	»		3.470.818.783
Ufficio italiano cambi:			
— conti correnti ordinari	L.	713.191.503.042	
— conti speciali	»	8.824.731.940.658	
			9.537.923.443.700
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		339.000.000.000
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.216.139.511.325
Conto corrente per il servizio di tesoreria	»		3.522.323.220.870
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		62.840.101.281
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		18.225.959.127.929
Certificati di credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		39.860.703.417
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	454.675.174.715	
— altre attività	»	227.214.348.148	
			681.889.522.863
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		501.942.808.748
Spese dell'esercizio	»		878.078.384.244
			37.850.415.181.980
Impegni:			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.		1.316.132.638.852
Depositi:			
— a garanzia	L.	3.121.286.195.918	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	650.251.700.000	
— altri	»	14.450.776.014.958	
			18.222.313.910.876
Depositari di titoli e valori	L.		516.295.529
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.160.435.701
Totale	L.		57.391.538.462.938

PASSIVO			
Circolazione	L.		12.921.254.566.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		134.566.071.027
Depositi in conto corrente liberi	»		2.040.312.642.040
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		1.000.020.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		50.691.415.599
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	11.679.739.991.243	
— altri	»	990.532.701	
			11.680.730.523.944
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	5.031.874.350.000	
— altri	»	3.470.818.783	
			5.035.345.168.783
Conti dell'estero in lire:			
— per conto *U.I.C.*	L.	2.767.338.791.442	
— altri	»	21.925.727.180	
			2.789.264.518.622
U.I.C. - conti correnti ordinari	L.		—
Conto corrente per il servizio di tesoreria	»		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		115.787.067.451
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		144.758.818.972
Fondi diversi accantonati	»		833.991.784.737
Partite varie passive	»		1.089.670.645.332
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	48.897.079.954	
Fondo di riserva straordinario	»	47.270.358.095	
			96.467.438.049
Rendite dell'esercizio	L.		916.574.501.424
			37.850.415.181.980
Impegni	L.		1.316.132.638.852
Depositanti	»		18.222.313.910.876
Titoli e valori presso terzi	»		516.295.529
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.160.435.701
Totale	L.		57.391.538.462.938

Il Governatore: BAFFI

Il ragioniere generale: ROVIDA

(2706)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato

Le prove scritte del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 25 settembre 1975, avranno luogo a Roma, nella sede del Consiglio di Stato, sita in piazza Capo di Ferro n. 13, nei giorni 5, 6, 7, 9 e 10 aprile 1976, con inizio alle ore 8,30.

(2638)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Monza.

Nel Bollettino ufficiale n. 3 del 15 febbraio 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1975, registro n. 29 Giustizia, foglio n. 396, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Monza, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971.

(1939)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinquantacinque posti di aiutante in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il regolamento al testo unico predetto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduto il decreto ministeriale 2 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1973, registro n. 85, foglio n. 186, con cui è stato bandito un concorso, per esami e per titoli, a cinquantacinque posti di aiutante (distributori e dattilografi) in prova nel ruolo del personale esecutivo delle biblioteche pubbliche statali;

Veduto il decreto ministeriale 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1974, registro n. 100, foglio n. 250, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Veduta l'unita lettera del 12 novembre 1975 con cui, il dottor Salvatore Giuseppe Italia, direttore aggiunto di divisione nel Ministero per i beni culturali e ambientali, componente della commissione suddetta, dichiara che per sopraggiunti inderogabili impegni d'ufficio non potrà essere presente il giorno 13 novembre 1975 alle ore 8,30 presso l'Ufficio scambi internazionali per proseguimento delle prove di colloquio dei candidati del concorso sopracitato;

Considerata la necessità di sostituire il predetto componente per il giorno 13 novembre 1975;

Decreta:

Il dott. Renzo Ranchino, primo dirigente presso la Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, è chiamato a sostituire, il giorno 13 novembre 1975, il componente della commissione giudicatrice del concorso citato nelle premesse dott. Salvatore Giuseppe Italia costretto ad assentarsi per tale giorno per sopraggiunti inderogabili impegni di ufficio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1975

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1976
Registro n. 1 *Beni culturali, foglio n.* 216

(2425)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione all'elenco dei primari di geriatria, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 29 aprile 1972, 1° luglio 1972 e 30 giugno 1973 che predispongono l'elenco dei primari di geriatria, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Peterlin Franco, nato a Milano il 15 maggio 1928, da cui risulta che lo stesso ha conseguito l'idoneità, in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, a primario di geriatria presso l'ospedale di S. Maria dei Battuti di Treviso, classificato all'epoca del bando di prima categoria;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dell'elenco dei primari di geriatria, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco dei primari di geriatria, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 29 aprile 1972, e successive integrazioni, viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
172. Peterlin Franco .	Milano - 15 maggio 1928					si		

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di geriatria presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco del nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(1700)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per titoli, a quindici posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi di guerra e categorie assimilate;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per titoli, a quindici posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Licenza di istruzione elementare.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700 e rivolte al presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al segretario generale della Corte stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti dovranno allegare la documentazione, in originale o copia, in regola con le norme sul bollo e sulle autentiche, idonea a comprovare i seguenti titoli valutabili:

Servizi:

a) servizi comunque prestati alle dipendenze dello Stato, ivi compreso il servizio militare di leva;

b) servizi comunque prestati presso enti pubblici;

c) servizi comunque prestati presso privati.

Titoli di cultura:

d) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

e) diploma di istituto professionale di Stato, parificato o legalmente riconosciuto;

f) frequenza con esito positivo di classi di istituto di istruzione secondaria di primo grado e di istituto professionale di Stato, parificato o legalmente riconosciuto;

g) idoneità in concorsi statali per esami;

h) diploma di dattilografia.

Specializzazioni e qualificazioni:

i) attestati di specializzazione o qualificazione di mestiere, rilasciati a seguito di frequenza di corsi; certificati di frequenza, con esito positivo, di corsi di specializzazione o qualificazione, nonchè documenti comprovanti eventuali specializzazioni conseguite durante il servizio militare anche di leva;

l) patenti di guida per autoveicoli o motoveicoli;

m) ogni altro titolo attestante particolari capacità o conoscenze che la commissione di concorso ritenga utili ai fini di un migliore disimpegno delle mansioni cui il concorrente dovrà attendere.

Qualora nei titoli di studio non siano indicati i voti riportati nelle singole materie, i candidati dovranno presentare, entro il termine di cui al precedente art. 4, apposito certificato contenente le indicazioni suddette.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti attestanti il possesso dei titoli valutabili presentati o spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande e dei documenti suddetti è stabilita dal timbro a data apposto dal segretario generale, mentre per le domande e i documenti spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sui quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 7.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 6, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275.

Art. 8.

La commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

L'idoneità si intende conseguita soltanto dai candidati che abbiano riportato in detta valutazione un punteggio non inferiore a sei decimi.

Art. 9.

La graduatoria di merito viene formata in base al punteggio riportato da ciascun candidato idoneo nella valutazione dei titoli, con la osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano riportato nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a sei decimi debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme e in regola con le disposizioni della legge sul bollo, attestanti il possesso degli eventuali titoli che, in base alla normativa vigente, diano diritto a precedenza o a preferenza nella nomina.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella gradutoria debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale di licenza di istruzione elementare (o pagella scolastica) o, se non ancora rilasciato, certificato della competente autorità scolastica attestante che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino al rilascio di quest'ultimo, ovvero copia del diploma stesso, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti civili di ruolo dello Stato o in servizio permanente o continuativo nelle Forze armate e Corpi di polizia sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare civile o militare.

Art 13.

I documenti presentati o spediti al segretariato generale della Corte dei conti oltre il termine stabilito dal precedente art. 12 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare civile o militare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti, che i candidati sono tenuti a presentare, non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati commessi in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1975

Il presidente: CATALDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1976
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 104

ALLEGATO

Schema di domanda
(in bollo da L. 700)

Al presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . nato a (provincia di . .) il . . e residente dal (1) . . in . . (provincia di . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a quindici posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale in data 3 ottobre 1975.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: . conseguito in data . . presso . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente: . .,

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: . .,

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) allega i sottoindicati documenti: . .

Data, .

Firma .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni
Visto: si autentica la firma del sig. (5) . .

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(2591)

Concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, realtivo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi di guerra e categorie assimilate;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, con mansioni di guida.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Licenza di istruzione elementare.

F) Patente di tipo *C* per la guida di autoveicoli.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700 e rivolte al presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) gli estremi della patente automobilistica almeno di tipo *C* di cui sono in possesso, con la precisazione della data in cui la stessa è stata conseguita e dell'uso per cui è stata rilasciata;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti dovranno allegare la documentazione, in originale o copia, in regola con le norme sul bollo e sulle autentiche, idonea a comprovare i seguenti titoli valutabili:

Servizi:

a) servizi comunque prestati alle dipendenze dello Stato, ivi compreso il servizio militare di leva;

b) servizi comunque prestati presso enti pubblici;

c) servizi comunque prestati presso privati.

Titoli di cultura:

d) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

e) diploma di istituto professionale di Stato, parificato o legalmente riconosciuto;

f) frequenza con esito positivo di classi di istituto di istruzione secondaria di primo grado e di istituto professionale di Stato, parificato e legalmente riconosciuto;

g) idoneità in concorsi statali per esami;

h) diploma di dattilografia.

Specializzazioni e qualificazioni:

i) attestati di specializzazione o qualificazione di mestiere, rilasciati a seguito di frequenza di corsi; certificati di frequenza, con esito positivo, di corsi di specializzazione o qualificazione, nonchè documenti comprovanti eventuali specializzazioni conseguite durante il servizio militare anche di leva;

l) patenti di guida per autoveicoli di tipo superiore a quello richiesto per la partecipazione al concorso;

m) ogni altro titolo attestante particolari capacità o conoscenze che la commissione di concorso ritenga utili ai fini di un migliore disimpegno delle mansioni cui il concorrente dovrà attendere.

Qualora nei titoli di studio non siano indicati i voti riportati nelle singole materie, i candidati dovranno presentare, entro il termine di cui al precedente art. 4, apposito certificato contenente le indicazioni suddette.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti attestanti il possesso dei titoli valutabili presentati o spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande e dei documenti suddetti è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale, mentre per le domande e i documenti spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sui quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 7.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 6, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275 ed integrata, per gli esami di idoneità tecnica, da un esperto nella materia oggetto della prova pratica.

Art. 8.

La commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Sono ammessi alla prova di idoneità tecnica i candidati che in detta valutazione abbiano riportato un punteggio non inferiore a sei decimi.

La prova di idoneità tecnica non si intende superata se il candidato non vi riporti una votazione di almeno sei decimi.

La somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli con quello ottenuto nella prova di idoneità tecnica costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene determinata la graduatoria di merito, con la osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 9.

L'esame di cui al presente concorso consiste in una prova di idoneità tecnica, tendente ad accertare la capacità di guida di un'autovettura, l'elementare conoscenza delle parti principali del motore e del loro funzionamento, nonché la conoscenza della segnaletica stradale e delle norme del codice della strada.

La prova stessa avrà luogo in Roma, presso la Corte dei conti, via Baiamonti n. 25.

Ai candidati ammessi alla suddetta prova sarà data comunicazione, almeno venti giorni prima, del giorno e dell'ora in cui dovranno sostenerla.

Per essere ammessi a sostenere la menzionata prova di idoneità tecnica i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive integrazioni e modificazioni;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato la prova di idoneità tecnica debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme e in regola con le disposizioni della legge sul bollo, attestanti il possesso degli eventuali titoli che, in base alla normativa vigente, diano diritto a precedenza o a preferenza nella nomina.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella gradutoria debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale di licenza di istruzione elementare (o pagella scolastica) o, se non ancora rilasciato, certificato della competente autorità scolastica attestante che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino al rilascio di quest'ultimo, ovvero copia del diploma stesso, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato della competente prefettura attestante il conseguimento, in data anteriore alla scadenza del termine di cui al precedente art. 4, primo comma, della patente, almeno di tipo C, per la guida di autoveicoli;

g) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

h) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti civili di ruolo dello Stato o in servizio permanente o continuativo nelle Forze armate e Corpi di polizia sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere a), f) e h), nonchè una copia integrale dello stato matricolare civile o militare.

Art. 13.

I documenti presentati o spediti al segretariato generale della Corte dei conti oltre il termine stabilito dal precedente art. 12 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere c), d), e), f) e h) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare civile o militare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere c) e d) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti, che i candidati sono tenuti a presentare, non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 15.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati, subordinatamente all'esito favorevole di un esame psicotecnico, agenti tecnici in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario tecnico.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 8 ottobre 1975

Il presidente: CATALDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1976
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 105

ALLEGATO

Schema di domanda
(in bollo da L. 700)

Al presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . nato a (provincia di . . .) il . . e residente dal (1) . . in . (provincia di . .) via . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale in data 8 ottobre 1975.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: conseguito in data . . presso . . . .;

5) è in possesso della patente automobilistica di tipo C (o eventualmente superiore), rilasciata dalla prefettura di . in data . . per uso . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente: . .;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: . .;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

9) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

10) allega i sottoindicati documenti: .

Data, . .

Firma . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni

Visto: si autentica la firma del sig. (5) .

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(2592)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di assistente presso il reparto chimico del laboratorio regionale di igiene e profilassi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione n. 5188 in data 13 ottobre 1975, con la quale il consiglio regionale ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina al posto vacante di assistente presso il reparto chimico del laboratorio regionale di igiene e profilassi ed ha approvato il relativo bando di concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le leggi regionali 28 luglio 1956, n. 3, 10 novembre 1966, n. 13 e 21 marzo 1969, n. 3;

Sentita la giunta regionale nell'adunanza del 12 dicembre 1975;

Visto lo statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto vacante di assistente presso il reparto chimico del laboratorio di igiene e profilassi della Valle d'Aosta è costituita come segue:

Presidente:

Andrione avv. Mario, presidente della giunta regionale.

Componenti:

Milone prof. dott. Mario, direttore dell'istituto di chimica dell'Università di Torino;

Tappi prof. dott. Guido, presidente della facoltà di farmacia dell'Università di Torino;

Magrassi Luboz dott.ssa Bianca, direttore del reparto chimico del laboratorio regionale di igiene e profilassi di Aosta;

Curto dott. Albino, medico regionale aggiunto della Valle d'Aosta.

Membri aggiunti per la prova preliminare di lingua francese:

Artaz Vevey prof.ssa Carla;

Mari prof.ssa Franca.

Segretario:

Jans rag. Cesare, funzionario della carriera direttiva della amministrazione regionale della Valle d'Aosta.

Le prove d'esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avranno luogo presso l'istituto di igiene dell'Università di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della regione Valle d'Aosta e, per otto giorni, all'albo pretorio dell'amministrazione regionale.

Aosta, addì 12 febbraio 1976

Il presidente: ANDRIONE

(2234)

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del centro trasfusionale;
un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di assistente di radiologia;
tre posti di assistente di anestesia;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
otto posti di assistente di odontoiatria;
un posto di assistente di chirurgia plastica ricostruttiva;
un posto di assistente di neurofisiopatologia;
sei posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Milano, via Daverio, 6 - tel. 593341.

(2657)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI NORCIA E CASCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 27 novembre 1974, n. 210, 29 luglio 1975, n. 161 e 25 novembre 1975, n. 227, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Norcia (Perugia), piazza Verdi, 2 - tel. 81230.

(2788)

OSPEDALE MARINO DI CAGLIARI

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cagliari, lungomare Poetto, 12 - tel. 470260-470316-471601.

(2611)

OSPEDALE CIVILE DI GORIZIA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gorizia - tel. 0481/30111.

(2608)

ARCISPEDALE «S. MARIA NUOVA» DI REGGIO EMILIA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia, viale Risorgimento, 80 - tel. 24241.

(2518)

OSPEDALE «ORLANDI» DI BUSSOLENGO

Concorso ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bussolengo (Verona).

(2600)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia addetto al servizio di medicina nucleare

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia addetto al servizio di medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(2603)

SPEDALE CHIRURGICO «S. GIOVANNI DI DIO» DI FIRENZE

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

In esecuzione della deliberazione consiliare 13 gennaio 1976, n. 3, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Firenze, Borgognissanti, 20 - tel. 055/295444.

(2616)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di chirurgia cardiovascolare.

In esecuzione della deliberazione consiliare 13 gennaio 1976, n. 1, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia cardiovascolare, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 13 novembre 1975.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Firenze, Borgognissanti, 20 - tel. 055/295444.

(2617)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorso a due posti di assistente di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Asti, corso alla Vittoria, 85.

(2614)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di geriatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di geriatria, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 299 del 12 novembre 1975.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Asti, corso alla Vittoria, 85.

(2615)

OSPEDALE CIVILE «B. EUSTACHIO» DI S. SEVERINO MARCHE

Concorso ad un posto di primario chirurgo

In esecuzione della deliberazione 13 gennaio 1976, n. 5, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Severino Marche (Macerata) - tel. 63265.

(2601)

OSPEDALE CIVILE «S. GIACOMO» DI TORREMAGGIORE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torremaggiore (Foggia).

(2607)

OSPEDALE CIVILE «CONIUGI BERNARDINI» DI PALESTRINA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palestrina (Roma) - tel. 9557249.

(2602)

OSPEDALE «L. SACCO» DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente del laboratorio di analisi;

un posto di assistente di pediatria;

sei posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Milano, via G. B. Grassi, 74 - tel. 3556345.

(2606)

OSPEDALE AL MARE DI VENEZIA-LIDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di reumatologia;

due posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente del laboratorio di analisi e anatomia patologica;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria;

due posti di assistente di cardiologia;

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Venezia-Lido.

(2609)

PIO ISTITUTO «SANTA CORONA» DI MILANO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

In esecuzione della deliberazione consiliare 6 novembre 1975, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario presso gli istituti ospedalieri «Santa Corona» di Pietra Ligure (Savona).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano, corso Italia, 52 - tel. 8358241-8394941.

(2604)

OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 6 ottobre 1975, numeri 581, 595 e 596, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto del secondo servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto della sezione di endocrinologia e del ricambio aggregata alla seconda divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Foggia.

(2613)

OSPEDALE «S. SALVATORE» DI L'AQUILA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 26 novembre 1975, n. 676, 10 dicembre 1975, n. 724 e 30 dicembre 1975, numeri 758 e 762, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
due posti di assistente di radiologia;
un posto di assistente della sezione radioisotopi;
un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 5000 (allegare alla domanda ricevuta di versamento a mezzo vaglia postale intestato al tesoriere dell'ente: Cassa di risparmio di L'Aquila).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in L'Aquila - tel. 24441-2-3-4-5-6-7-8.

(2610)

OSPEDALE CIVILE DI FORLIMPOPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ostetrico-ginecologo;
un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Forlimpopoli (Forlì), via Duca d'Aosta, 33 - tel. 0543/421188.

(2605)

OSPEDALE «P.SSA DI PIEMONTE» DI TAURIANOVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Taurianova (Reggio Calabria).

(2655)

OSPEDALI RIUNITI «C. LIBERTI-C. POLI» DI GENOVA

Concorso ad un posto di primario di radiologia

In esecuzione della deliberazione commissariale 22 dicembre 1975, n. 195, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova, via I. Frugoni, 27.

(2612)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760610)